

**CONVENZIONE TRA L'INPS E IL
SINDACATO NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI**
**per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni rese dai pensionati ai fini
delle detrazioni di imposta previste dall'art. 23 del D.P.R. 1973, n. 600.**

L'anno 2008 il giorno 09 del mese di Luglio in Roma,

tra

- L'Istituto nazionale della Previdenza Sociale, codice fiscale 80078750587, più brevemente denominato INPS, nella persona del suo Presidente Avv. Gian Paolo Sassi, domiciliato in via Ciro il Grande, 21 Roma

E

- il SINDACATO NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI, con sede in Roma – 00149 – Via G. Caselli n. 34, certificato digitale Entratel RGG MRG 60 R 11 H 598 F, in seguito denominato semplicemente Sindacato, nella persona del suo Presidente Rag. Ezio Maria Reggiani

premessi che

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per l'anno 2008) ha apportato delle modifiche all'art. 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di detrazioni di imposta sui redditi;
- l'articolo 1, comma 221, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone l'obbligo, a partire dall'anno 2008, di presentare annualmente, e al momento della variazione di una situazione preesistente, la dichiarazione contenente i dati per il riconoscimento del diritto alle detrazioni di imposta per il limite di reddito e per i familiari a carico;
- è compito del sostituto di imposta, e dunque dell'Istituto per i pensionati interessati, acquisire tale dichiarazione per i sostituiti;
- l'Istituto ha la necessità di acquisire nel più breve tempo possibile le dichiarazioni di cui al citato articolo 1, comma 221 e che per tale obbligo ritiene opportuno avvalersi della collaborazione dei CAF e dei soggetti abilitati alla trasmissione di cui al d. lgs 9 luglio 1997, n. 241;
- che il numero dei pensionati interessati a fornire le suindicate dichiarazioni è di circa 2 milioni;
- che i professionisti abilitati sono ritenuti i soggetti idonei per acquisire la prescritta dichiarazione;

tutto ciò premesso, tra le parti sottoscriventi, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto

L'INPS affida ai CAF e ai soggetti abilitati la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni presentate dai pensionati ai fini del riconoscimento del diritto alle detrazioni di imposta previste dall'art. 23 del D.P.R. 1973, n. 600.

Art. 2

Compiti dei CAF e degli altri soggetti abilitati

Il Ragioniere-Commercialista si impegna:

- ad acquisire, previo controllo dell'identità e della legittimazione dei dichiaranti, le dichiarazioni dei pensionati al fine di verificare il diritto degli stessi per l'anno 2008 e 2009 alle detrazioni per redditi da pensione o da lavoro dipendente e per i familiari a carico;
- ad effettuare un controllo sui codici fiscali dei dichiaranti, acquisendo agli atti copia del documento relativo al codice fiscale;
- ad assistere l'interessato nella compilazione del modello utile per la richiesta della detrazione fiscale;
- a trasmettere all'INPS per via telematica le dichiarazioni rese con l'attestazione di conformità dei dati comunicati dagli interessati.

Art. 3

Procedure informatiche di supporto

Le procedure informatiche di supporto devono essere preventivamente indicate dall'INPS, il quale fornirà il software specifico idoneo a supportarle. Qualsiasi variazione delle procedure o del software dovrà essere preventivamente indicata ed approvata dall'istituto.

I Ragioniere-Commercialista e i soggetti abilitati a trasmettere le dichiarazioni devono risultare iscritti nel "Registro delle Chiavi Pubbliche degli Utenti del Fisco Telematico" del Ministero dell'Economia e Finanze e, quindi, essere in possesso delle chiavi valide per l'applicazione "Entratel". Ai soli fini della trasmissione e firma digitale, l'Istituto accetta, oltre ai certificati Entratel, certificati digitali rilasciati da Infocamere, Actalis, Postecom e CNIPA.

Art. 4

Informazioni rese al momento della dichiarazione

Il Ragioniere-Commercialista, nel ricevere la dichiarazione e la relativa documentazione, rende noto agli interessati, nel rispetto del D.lgs n. 196 del 2003,

che detta documentazione è stata acquisita e trasmessa all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Art. 5

Stampa e custodia delle dichiarazioni

Il Ragioniere-Commercialista provvede direttamente a stampare la dichiarazione da consegnare al pensionato.

Il Ragioniere-Commercialista o il soggetto abilitato conserva per un periodo non inferiore a 10 anni copia informatica della dichiarazione così come previsto in merito alla conservazione dei documenti informatici dal D.M. del 23 gennaio 2004 e dalla deliberazione CNIPA n°11 del 2004, e successive modifiche e integrazioni. In alternativa alla conservazione digitale l'intermediario deve effettuare la conservazione cartacea per un periodo di 10 anni.

Art. 6

Obblighi ex D. lgs 196/2003

E' fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni assunte per mezzo della presente convenzione per fini diversi da quelli previsti dalla stessa, da quelli inerenti ai propri fini istituzionali nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza di persone, gruppi e imprese.

E' fatto assoluto divieto di cedere a terzi i dati oggetto di scambi ai sensi della presente convenzione o di utilizzarli per usi commerciali. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione ipso iure della convenzione, fatta salva l'eventuale risarcibilità dei danni.

Le parti comunicheranno per atto scritto i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati e avranno cura di impartire le relative istruzioni agli addetti incaricati per tale attività. Gli stessi, operando in qualità di incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 196/2003, dovranno attenersi alle istruzioni impartite dai rispettivi responsabili.

Art. 7

Compensi

Per l'attività prevista nella presente convenzione l'INPS corrisponde al Ragioniere-Commercialista o soggetto abilitato, per ogni dichiarazione trasmessa, un importo di **€ 2.5 IVA esclusa**.

Il compenso sarà corrisposto entro 90 giorni dall'emissione della fattura.

Art. 8

Spese

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico del Sindacato e/o dei soggetti abilitati, salvo diversa previsione di legge.

Art. 9

Durata

La presente convenzione ha validità per gli anni 2008/2009 e decorre dal momento della sottoscrizione, salvo diversa disposizione di legge in materia.

A fronte di modifiche legislative della normativa le parti valuteranno le condizioni e le modalità per l'eventuale prosecuzione nell'attività di rilevazione delle dichiarazioni dei pensionati sulla base delle nuove disposizioni.

Il Presidente dell'INPS

Avv. Gian Paolo Sassi

**Il Presidente del
Sindacato Nazionale Ragionieri
Commercialisti
Rag. Ezio Maria Reggiani**